



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 settembre 2014
(OR. it)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0264 (NLE)**

**13281/1/14
REV 1 (it)**

**WTO 248
MAP 38
MI 663
COASI 106**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 settembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 574 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 574 final.

All.: COM(2014) 574 final



Bruxelles, 16.9.2014
COM(2014) 574 final

2014/0264 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il 28 settembre 2012 la Nuova Zelanda ha presentato domanda di adesione all'accordo sugli appalti pubblici ("l'AAP") dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) annunciando l'intenzione di completare l'adesione con riferimento al testo modificato dell'AAP (il testo è stato adottato dalle Parti il 30 marzo 2012 e concluso dall'Unione europea con decisione del Consiglio del 3.12.2013¹). L'AAP modificato è entrato in vigore per l'Unione il 6 aprile 2014.

La Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato una serie di impegni offerti dalla Nuova Zelanda in materia di apertura del mercato, sia su base bilaterale che in sede di comitato dell'OMC per gli appalti pubblici ("comitato dell'AAP").

La Nuova Zelanda ha successivamente presentato un'offerta finale il 21 luglio 2014. Una sintesi dell'offerta finale della Nuova Zelanda e la valutazione della Commissione sono riportate qui di seguito.

2. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA NUOVA ZELANDA ALL'AAP

Offerta finale della Nuova Zelanda

Impegni in materia di accesso al mercato (enti, beni, servizi e servizi edili interessati)

Enti

Enti pubblici della Nuova Zelanda; nell'amministrazione centrale vi è un continuo di enti che esercitano pubblici poteri in grado diverso. Si tratta dei normali dipartimenti sotto la supervisione dei ministri, nonché di diverse forme di "enti della Corona" ("*Crown entities*"), una categoria che comprende diversi tipi di enti che fungono da strumenti della "Corona per il governo" e svolgono diverse funzioni pubbliche, ad esempio nei settori della sanità, dell'istruzione, del turismo, dell'edilizia sociale. All'altro estremo dello spettro vi sono le imprese di proprietà dello Stato ("imprese pubbliche"), che sono società a responsabilità limitata o società per azioni operanti come imprese commerciali.

Nell'allegato 1 ("Autorità governative centrali") l'offerta della Nuova Zelanda comprende i principali ministeri e dipartimenti. In una nota la Nuova Zelanda ha accettato di precisare che sono compresi anche gli enti subordinati a quelli di cui all'allegato 1.

Nell'allegato 2 ("Enti pubblici decentrati") la Nuova Zelanda include la maggior parte dei *District Health Boards* (comitati sanitari distrettuali), che sono "enti della Corona" incaricati di prestare servizi sanitari nei rispettivi distretti territoriali o di finanziarne la prestazione, e i relativi enti fornitori. Inoltre, la Nuova Zelanda ha accettato di includere le amministrazioni comunali delle maggiori città (Auckland, Wellington e Christchurch) e le amministrazioni delle regioni con più di 250 000 abitanti. Sono inoltre comprese le aggiudicazioni in "*flown down*" (in riferimento al fatto che le amministrazioni centrali in sede di aggiudicazione

¹ Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

potrebbero richiedere agli aggiudicatari di adeguarsi ai requisiti “*flow down*” in materia di appalti pubblici). Le amministrazioni comunali e regionali sono incluse in relazione agli appalti di beni, servizi e servizi edili relativi a progetti nel settore dei trasporti finanziati integralmente o parzialmente dall’agenzia per i trasporti della Nuova Zelanda quando il valore totale del progetto supera le soglie applicabili per i beni, i servizi e i servizi edili.

Nell’allegato 3 (“Altri enti”) la Nuova Zelanda include 14 “enti della Corona” attivi in vari settori quali il turismo, l’aviazione, l’istruzione e i trasporti. Inoltre, l’offerta della Nuova Zelanda include anche quattro imprese pubbliche attive nei settori dei servizi aerei, meteorologici, ferroviari e dell’energia elettrica (Airways Corporation of New Zealand Limited, Meteorological Service of New Zealand Limited, KiwiRail Holdings Limited e Transpower New Zealand Limited). Si tratta delle imprese pubbliche che sono state individuate come operanti in una situazione di monopolio.

Beni

La Nuova Zelanda si impegna a coprire tutti gli appalti di beni degli enti interessati.

Servizi

L’offerta della Nuova Zelanda include una gamma molto ampia di servizi, vale a dire tutti i servizi prestati dagli enti interessati, con alcune esclusioni molto specifiche (per la ricerca e sviluppo, i servizi sanitari pubblici, i servizi di istruzione e i servizi sociali).

Servizi edili

La Nuova Zelanda offre tutti i servizi edili della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC), in genere offerti da tutte le Parti dell’AAP.

Soglie

La Nuova Zelanda applica le soglie generalmente applicate dalle Parti dell’AAP per beni, servizi e servizi edili.

Legislazione della Nuova Zelanda

La legislazione della Nuova Zelanda in materia di appalti pubblici è non discriminatoria. Nessuna disposizione riserva alle forniture e ai fornitori nazionali un trattamento più favorevole di quello riservato alle forniture e ai fornitori esteri. La legislazione della Nuova Zelanda in materia di appalti pubblici risulta essere aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i requisiti dell’AAP.

Valutazione della Commissione dell’offerta della Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda apre ampiamente il suo mercato degli appalti pubblici a tutte le Parti dell’AAP con un’offerta molto esauriente in termini di enti, beni, servizi e servizi edili e una legislazione non discriminatoria. Inoltre la Nuova Zelanda non mantiene particolari restrizioni nei confronti di alcuna delle Parti dell’AAP. Considerando tuttavia che la copertura della Nuova Zelanda, per quanto significativa, non è completa, sarebbe opportuno introdurre (nei confronti della Nuova Zelanda) determinate restrizioni o eccezioni all’accesso al mercato degli appalti dell’UE, come l’UE ha già fatto per le Parti dell’AAP che offrono solo una copertura parziale.

Le restrizioni specifiche, da inserire nelle condizioni di adesione della Nuova Zelanda all'AAP che il comitato dell'AAP dovrà adottare, sono le seguenti:

- **Allegato 1, sezione 2 (Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE), punto 3:**

la Nuova Zelanda sarà aggiunta all'elenco delle Parti dell'AAP che hanno accesso agli appalti di un numero più ristretto di amministrazioni aggiudicatrici centrali rispetto al resto dei membri dell'AAP.

- **Allegato 2, note all'allegato 2, nota 1:**

l'UE non intende offrire alla Nuova Zelanda gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici locali (unità amministrative di livello NUTS 3 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003² e successive modificazioni e unità amministrative più piccole). Le unità amministrative di livello NUTS 1 e NUTS 2 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003, gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative di livello NUTS 1 e NUTS 2 non saranno offerti alla Nuova Zelanda, salvo se i loro appalti per i progetti di trasporto urbano sono inclusi nell'allegato 3 dell'appendice dell'AAP riferita all'UE. Saranno offerti alla Nuova Zelanda solo gli appalti delle unità amministrative di livello NUTS 1 e NUTS 2 operanti nel settore dei trasporti urbani nell'allegato 3 (in particolare l'attività "la fornitura o la gestione di reti destinate a fornire al pubblico servizi nel settore dei trasporti per ferrovia urbana, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo" di cui alla lettera e) dell'allegato 3 dell'appendice dell'AAP riferita all'UE).

- **Allegato 3, note all'allegato 3, nota 6:**

alla Nuova Zelanda è offerta una copertura più limitata per gli enti subcentrali; le saranno offerti soltanto gli appalti delle unità amministrative di livello NUTS 1 e NUTS 2 in relazione ai trasporti urbani (in particolare l'attività di cui alla lettera e) dell'allegato 3 dell'appendice dell'AAP riferita all'UE). Inoltre l'UE non offrirà alla Nuova Zelanda gli appalti degli enti attivi nei settori dell'acqua potabile; dei porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto; della fornitura ai vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto.

Qualora altre Parti dell'AAP volessero includere eccezioni specifiche alla loro copertura nei confronti della Nuova Zelanda, il comitato dell'AAP le integrerà nelle condizioni di adesione della Nuova Zelanda. Va osservato, tuttavia, che eventuali restrizioni o eccezioni alla copertura di una Parte dell'AAP che sono specifiche nei confronti della Nuova Zelanda non incidono sull'offerta finale della Nuova Zelanda, illustrata sopra, né sulle riserve specifiche proposte dall'UE o sulla copertura reciproca concordata tra le attuali Parti dell'AAP.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'AAP riveduto prevede una disposizione relativa all'adesione. L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP stabilisce che ogni membro dell'OMC può aderire all'AAP a condizioni da convenire tra tale membro e le Parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP.

² Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Le condizioni di adesione della Nuova Zelanda saranno definite in una decisione del comitato dell'AAP che dovrebbe essere adottata nella seconda metà del 2014. La decisione comprenderà l'offerta finale della Nuova Zelanda relativa all'accesso al proprio mercato degli appalti pubblici (che diventerà parte integrante dell'appendice I dell'AAP dopo l'adesione della Nuova Zelanda), nonché eventuali condizioni specifiche di adesione chieste da altre Parti dell'AAP. La decisione sarà adottata all'unanimità dal comitato dell'AAP.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), se un organo istituito da un accordo internazionale deve adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. La decisione del comitato dell'AAP che definirà le condizioni di adesione della Nuova Zelanda rientra nel campo di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE poiché è adottata da un organo istituito da un accordo internazionale e avrà effetti giuridici.

4. RACCOMANDAZIONE

Si prevede che l'adesione della Nuova Zelanda darà un contributo molto positivo all'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici, aumentando il numero di Parti dell'AAP e quindi incoraggiando altri paesi ad aderirvi. La Commissione raccomanda di accettare l'offerta della Nuova Zelanda, fatte salve le suddette restrizioni alla copertura dell'Unione nei confronti della Nuova Zelanda.

Di conseguenza si propone che la Commissione sia autorizzata a esprimere in sede di comitato per gli appalti pubblici la posizione dell'Unione a favore dell'adesione della Nuova Zelanda, fatte salve le suddette restrizioni, da integrare nella decisione del comitato dell'AAP sull'adesione della Nuova Zelanda.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2012 la Nuova Zelanda ha chiesto di aderire all'accordo sugli appalti pubblici ("l'AAP").
- (2) Gli impegni assunti dalla Nuova Zelanda in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle Parti dell'AAP il 21 luglio 2014.
- (3) Sebbene esauriente, la copertura offerta dalla Nuova Zelanda non è completa. È perciò opportuno introdurre determinate eccezioni specifiche per la Nuova Zelanda alla copertura dell'Unione. Queste eccezioni specifiche, come indicato nell'allegato alla presente decisione, faranno parte delle condizioni di adesione della Nuova Zelanda all'AAP e saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici ("il comitato dell'AAP") sull'adesione della Nuova Zelanda.
- (4) Si prevede che l'adesione della Nuova Zelanda all'AAP favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.
- (5) L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP prevede che ogni membro dell'OMC può aderire all'AAP a condizioni da convenire tra tale membro e le Parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP.
- (6) Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione della Nuova Zelanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici, a specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*